

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 25 del 21 settembre 2021. Proposte di candidatura per la designazione del componente di rappresentanza regionale nel Comitato scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", art. 12, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni, intervenuto a modificare l'organizzazione e il funzionamento dei musei di propria competenza, ha previsto che tra gli organi dei musei statali dotati di autonomia speciali vi sia il Comitato scientifico con funzione consultiva composto dal direttore dell'istituto che lo presiede, da un membro designato dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", da un membro designato dalla Regione e da un membro designato dal Comune ove ha sede il museo;

ATTESO che, come indicato all'art.12 del citato decreto, i componenti del Comitato sono individuati tra i professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o tra esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

ATTESO che, come indicato al comma 3 dell'art.12, fatta eccezione per il direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro della Cultura per la durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta e che, come da modifiche intervenute con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 gennaio 2016 "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo;

DATO ATTO che, come indicato nel Decreto in questione, la partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo e che, altresì, i componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo;

ATTESO che, come da allegato I al Decreto ministeriale in questione, in Veneto il museo dotato di autonomia speciale è quello delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e che il rispettivo Comitato scientifico, è stato nominato, con decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2017;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura, datata 27.08.2021, con la quale è stato comunicato che il Comitato in questione scadrà il 1° gennaio 2022 e che, conseguentemente, si procederà al suo rinnovo;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Comitato scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia ai sensi dell'art.12 del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione, e cioè **entro il 2 novembre 2021**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della legge regionale n. 27/1997;

3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
- a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
 - b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
 - c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
 - d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
- ◆ comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
 - ◆ comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
5. che i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della L.R. 27/1997;
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. 27/1997;
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
8. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
9. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, e comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
10. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti Istituzionali, Tel. 041 270.1393 - Fax 041 270.1223.

IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia